



# COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**ORIGINALE**

Deliberazione Nr. **43**

Data **24-06-2021**

Ufficio competente **TRIBUTI**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)
----------------	---

Oggi **ventiquattro** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Romanello Matteo	Presente in videoconferenza	FRANCESCHETTO STEFANO	Presente in videoconferenza
TONOLO CHIARA	Presente in videoconferenza	DE ROSSI THOMAS	Presente in videoconferenza
DE SANTIS DENNIS	Presente in videoconferenza	LACHIN MARGHERITA	Presente in videoconferenza
MARCADALLI FRANCESCO	Presente in videoconferenza	PULEO GIANPIETRO	Presente in videoconferenza
TOLOMIO LUIGI	Presente in videoconferenza	MORETTO FEDERICO	Assente
ZANDOMENEGHI SAVINA	Presente in videoconferenza	CAPUTO VITO	Assente
VEROPALUMBO PIER LUIGI	Presente in videoconferenza	FOLLINI ANDREA	Presente in videoconferenza
SCHIRRIPA VINCENZO	Presente in videoconferenza	VARLESE ARCANGELO	Assente
FAVIN MICHELE	Presente in videoconferenza		

Presenti 14 Assenti 3

### Assessori

BONA LUIGI Presente in videoconferenza  
BOSCO MARCO Presente in videoconferenza  
MISSEROTTI CAROLINA Presente in

### Scrutatori

TONOLO CHIARA  
DE ROSSI THOMAS  
FOLLINI ANDREA

videoconferenza  
SALVATI VALERIA            Presente in  
videoconferenza  
Meneghetti Diego           Presente in  
videoconferenza

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MARCADALLI FRANCESCO nella sua qualità di  
PRESIDENTE CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare  
sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)</b>
----------------	--

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Valeria Salvati per l'illustrazione dell'argomento;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi attraverso sottoscrizione dei Funzionari allegati alla presente deliberazione;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2014, è stato adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico ed istituita la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n. 147/2013.

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- N. 43 del 30/06/2014 avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento per l'istituzione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva”*;
- N. 79 del 30/10/2014 relativa alla modifica dell'art. 14 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti;
- N. 20 del 29/05/2015 avente oggetto: *“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva . Modifiche”*;
- N. 11 del 30/03/2017 avente oggetto: *“Art. 40 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva. Modificazioni.”*
- N. 66 del 21/12/2017 avente ad oggetto: *“Art. 40 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per l'istituzione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva. Modificazioni.”*
- N. 69 del 22/12/2018 avente ad oggetto: *“Art. 40 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per l'istituzione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva. Modificazioni.”*
- N. 10 del 29/04/2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP)”*

Atteso che il Gestore del servizio VERITAS SpA, in accordo con la Direzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha segnalato la necessità di un adeguamento del “Regolamento tariffa a corrispettivo Tarip” di cui in premessa ai recenti provvedimenti normativi, con particolare riferimento alla L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, relativamente alle modalità di concessione delle dilazioni di pagamento, e al D. Lgs. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, che modifica il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge n. 41/2021 il quale dispone che: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."

Visto il D. Lgs. 18/08/200, n.267;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 21.06.2021, con proprio verbale n. 17;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che la Commissione Statuto e Regolamenti ha esaminato l'aggiornamento al regolamento di cui alla presente, nella seduta del 22.06.2021;

Visto lo Statuto comunale;

Sentito il dibattito che, come previsto dall'art. 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, viene registrato su formato digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente deliberazione;

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a partecipare alla votazione espressa per alzata di mano, come sotto riportata:

- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri votanti n. 11
- Voti Favorevoli n. 11
- Contrari n. //
- Astenuti n. 3 (Cons. Lachin, Puleo Follini)

## **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato schema con le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) dando atto che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano come sotto riportata:

- Consiglieri presenti n. 14
- Consiglieri votanti n. 11

- Voti Favorevoli n. 11
- Contrari n. //
- Astenuti n. 3 (Cons. Lachin, Puleo Follini)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 48 del 17-06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE CONSIGLIO  
MARCADALLI FRANCESCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Giacomin Daniela**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Punto 7 O.d.G.: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP).**

**PRESIDENTE**

Passiamo al punto 7: “Approvazione aggiornamento del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva TARIP”, strettamente collegata poi al punto successivo e a quello che abbiamo appena trattato. Lascio la parola sempre all'Assessore Salvati, prego.

**ASSESSORE SALVATI**

Grazie, Presidente. Anche questo Regolamento è stato oggetto di approfondimento puntuale in Commissione. Volevo ricordare che, con delibera di Consiglio Comunale numero 43 del 30 di giugno del 2014, è stato adottato nel Comune di Marcon, un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferito al servizio pubblico. Ed è stata istituita la Tariffa sui Rifiuti, avente natura corrispettiva, la cosiddetta TARIP. Il Consiglio di Bacino Veritas per la gestione veneta, in accordo con la Direzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ha segnalato la necessità di un adeguamento del Regolamento tariffa con il rispettivo TARIP, sulla scorta dei recenti provvedimenti normativi, in particolare la Legge 160 del 2019, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Decreto Legislativo 116 del 2020.

Sostanzialmente, più precisamente, entrando nel merito del Regolamento, possiamo dire che, mi soffermerei, visto e considerato che il resto degli articoli (...) riformulazione e che sostanzialmente da vari articoli sono stati... è stata tolta la dicitura: “E assimilati”, mi soffermerei sull'articolo 30 bis, relativo alla riduzione, in caso di uscita dal servizio pubblico, che adesso vediamo assieme, eccolo qua e sull'articolo 45, relativamente alle rateizzazioni. Più precisamente, per quanto riguarda l'articolo 30 bis: “Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico”, il Regolamento prevede completamente l'articolo riformulato, prevede che le utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averle avviati al recupero mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute, sottolineo: non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. La scelta da parte dell'utenza non domestica, dei servizi del gestore del servizio pubblico di ricorrere al mercato, deve essere comunicata su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, e l'effetto sarà successivo 1° gennaio dell'anno successivo.

Dopodiché, la scelta di conferimenti al di fuori del servizio pubblico, per avvio al recupero di cui al presente articolo, è vincolante per almeno cinque anni. Durante tale periodo, non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti, riconducibile al servizio pubblico. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi di rifiuti urbani avviati al recupero dell'anno precedente, distinti per codice CEE e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

L'altro articolo, che volevo brevemente considerare con voi, è l'articolo 45, rubricato: “Contenzioso autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti”. Mentre prima col vecchio Regolamento, avevamo quattro range di importi, entro i quali poteva essere adottata la variazione, adesso ne abbiamo cinque. L'importo minimo prima, al di

sotto del quale non si poteva provvedere a dilazione era 300,00 Euro, adesso invece sono 100,00 Euro. E sostanzialmente, sulla scorta della Finanziaria 2020, le fasce di debito hanno oggi da 100,00 Euro a 500,00: quattro rate, da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro: da cinque a dodici, da 3.000,00 Euro a 6.000,00 Euro: da tredici a ventiquattro, ovviamente rate mensili, da 6.000,00 Euro a 20.000,00 Euro: da venticinque a trentasei e sopra o 20.000,00 Euro: da trentasette a settantadue, quindi proprio finanziaria.

E' chiaro che, il gestore stabilisce il numero di rate, tenendo conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati e di eventuali piani rilasciati, per esempio non ancora conclusi. In presenza di debitori, che presentano una situazione economica-patrimoniale personale particolarmente disagiata, comprovata da (...) documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di merito previste. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata, una sola volta, con ulteriore (...) ad un massimo comunque di settantadue rate mensile, a condizione che non sia intervenuta la decadenza. E' ammessa la sospensione della dilazione, in presenza di eventi temporanei, che impediscono il ricorso alla liquidità, ad esempio un blocco di un conto corrente, determinatosi da successione.

Quindi sostanzialmente, queste sono le principali modifiche che sono state appunto introdotte, e mentre per il resto, si tratta di una riformulazione e rivisitazione del Regolamento esistente, con la precisazione che in numerosi articoli, è stata tolta la dicitura: "E rifiuti urbani e assimilati". Grazie, Presidente.

#### **PRESIDENTE**

Grazie a lei, Assessore. Partiamo con gli interventi, ricordo essere due. Sindaco, prego.

#### **SINDACO**

Anche per... a cappello di quanto detto dall'Assessore, è importante dire, sempre ritornando sul tema precedente, che la non approvazione dei Piani Finanziari, prevede da parte degli Enti territoriali, che non abbiano appunto approvato i Piani Finanziari PEF, la non possibilità di accedere alle agevolazioni TARI Governative. Quindi, capite bene, che per... se dopo mi dà gentilmente le cifre l'Assessore, me le ricorda, sia quelle che sono state le agevolazioni nel 2020, sia quelle nel 2021, le chiariamo meglio. Tanto per far capire quanto autonomi siamo nelle scelte, nella possibilità di non approvarli questi Piani Finanziari. Grazie.

#### **PRESIDENTE**

Grazie, Sindaco.

#### **ASSESSORE SALVATI**

Il Sindaco vuole gli importi esatti per l'anno 2020, il fondone o il fondo funzione, che dir si voglia, era pari a 201.790,00 Euro, per l'anno 2021 131.540,00 Euro.

#### **PRESIDENTE**

Grazie, Assessore. Ho visto...

#### **SINDACO**

Ah, e una precisazione Presidente: con i voti e le astensioni non si approvano i bilanci, solo per presa d'atto.

#### **PRESIDENTE**

Grazie, Sindaco. Interventi da parte di Follini. Prego, ne ha facoltà.

#### **CONSIGLIERE FOLLINI**

Grazie, Presidente. Ricordo che, ciascuno all'interno del Consiglio Comunale, riveste un ruolo dato dalle scelte dei cittadini. Noi, in questo contesto, svolgiamo un ruolo di Minoranza, che a mio giudizio non è minoritario nell'impegno e nella responsabilità, ma è un ruolo diverso, (...) da quello dei Consiglieri di Maggioranza, (...) a cui spetta ad esempio l'indirizzo delle scelte, molto più che non dei Consiglieri di Minoranza. La responsabilità, sta in capo a ciascuno e devo dire, che nel corso di questa Consiliatura, abbiamo dimostrato più volte di essere ampiamente responsabili nelle scelte. Scelte che, a nostro giudizio, andavano incontro e nella direzione del benessere dei nostri cittadini. Noi, abbiamo messo i punti, come è giusto che facciano le Minoranze, laddove non ritenevamo che le scelte intraprese fossero corrette o fossero state svolte nel modo corretto.

Ricordo Presidente, che il punto precedente e questo, non tratta minimamente della costruzione economica del Piano Economico Finanziario, che vedremo al punto successivo e sul quale, per rasserenare tutti, preannuncio che voterò favorevolmente, così come abbiamo votato favorevolmente e con grande senso di responsabilità, pur con tutte le nostre note a margine, anche nella scorsa... nel Consiglio dello scorso anno, quando ci è stata presentata la nota. Su quel Consiglio Presidente, sarebbe importante che i Consiglieri, che ne avessero voglia, magari il Sindaco anche alla luce del suo ultimo intervento, andasse a rileggersi il mio intervento, come ho fatto io ieri, perché che sia anche giusto no, non lasciare lì le cose, ma andarsele a rivedere.

E devo dire che, per il 90% dell'intervento del Sindaco di stasera, rispecchia esattamente la mie preoccupazioni di dicembre, i miei mal di pancia rispetto a delle scelte che cadono in capo al Comune che ho espresso a dicembre, nel tentativo anche però a dicembre, di muovere qualche suggerimento o qualche azione, che potesse in qualche modo anche a livello nazionale, e lo ribadisco anche in questo ulteriore intervento, far sentire la voce di Marcon, perché credo che sarebbe opportuno, ma lo dico senza volontà di speculazione, ma davvero con senso costruttivo, sarebbe credo utile dire ai nostri cittadini, che pur di fronte a quella che potrebbe essere o apparire una inconsistenza nel grande mare del Consiglio del Bacino, piuttosto che della (...) nazionale, del Comune di Marcon, il Comune di Marcon, però non accetta supinamente delle scelte, qualora non le condivide. E siccome mi pare di capire, che tutti insieme non le condividiamo, io auspico che ci sia, che ci possa essere un'azione che vede coinvolti tutti noi, nel dire almeno le cose che tutti insieme decidiamo che non ci vanno bene: per questo, invito davvero a rileggere qui provvedimenti.

Questo Regolamento, che è all'attenzione di questa votazione, è vero che è un po' più tecnico, rispetto a quello che avevamo visto precedente, però ha delle ricadute anch'esso importanti, gran parte discende dalla normativa, ma con lo stesso spirito, lo dicevo inizialmente quando pensavo fosse sufficiente un mio intervento, cosa che poi non è stata ahimè, ma mi creda Presidente, non per mia colpa, ha la medesima impostazione e il segnale che almeno come Consiglieri di Minoranza dobbiamo dare, questo credo sia legittimo, è quello di segnare il passo anche su questo, cosa che preannuncio, non faremo sul PEF invece, perché sappiamo bene quali sono le conseguenze di una non scelta, di una non decisione positiva, rispetto a quell'impostazione, anche se su quella costruzione, ma lo diremo dopo, avremo qualcosa da dire, e anche qualche come dire, suggerimento da dare di attenzione, perché lo spirito col quale credo sia giusto approcciarsi alle questioni che ci vengono poste, deve essere sempre quello di uno squisito critico, in modo da essere, come dire, maggiormente produttivi per i nostri cittadini. Grazie.

## **PRESIDENTE**

Grazie a lei, Consigliere Follini. Qualche altro intervento, prego Sindaco.

**SINDACO**

No, sposo pienamente l'intervento del Consigliere Follini, se non su un tema, ed è sempre questo termine ricorrente, sul capire chi è stato il responsabile tra la Minoranza e la Maggioranza negli ultimi quattro anni, ma questa è una gara che probabilmente non trova vincitori. Però, mi duole segnalare che noi ci sentiamo totalmente responsabili in tutto quello che stiamo facendo.

**PRESIDENTE**

Grazie, Sindaco.

## **Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento**

1. Il presente Regolamento si inquadra all'interno della seguente normativa di riferimento:

- a) Il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale ed in particolare la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- b) Il DPR 158/1999 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- c) La legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 668, che prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possano applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- d) Il DM 20.04.2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- e) La Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e) che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, sulla base della quale la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012), attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:

## **Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

·determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo

TARI in capo alle Amministrazioni stesse;

- f) Le delibere assunte dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito Consiglio di Bacino) come pubblicate sul sito dell'Ente;
- g) Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivo della disciplina per l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica.

### **Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione**

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono distinti in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali ai sensi della classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
3. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge

### **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

**Frazione umida (o umido):** rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

**Frazione verde (o verde):** rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

**Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

**Utenza domestica:** utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

**Utenza non domestica:** utenza adibita o destinata ad usi

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche individuati dal Comune con proprio Regolamento, con il quale ha definito i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione. In ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal gestore del servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.

5. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:

- a) *Autocompostaggio* : il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del prodotto;
- b) *detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) *gestione dei rifiuti*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene fluviali, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo

diversi dall'utenza domestica.

**Locale:** struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

**Area scoperta:** superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

**Tariffa variabile normalizzata:** tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

**Tariffa variabile puntuale:** tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- d) *gestore*: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;
- e) *produttore*: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli Ecocentri ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) *recupero*: qualsiasi operazione (compreso il riciclaggio) il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- i) *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
- j) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- k) *spazzamento*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di

sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) *trasporto*: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

m) *trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento.

6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

a) *conferimento*: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

b) *Ecocentro* (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata o Centro di raccolta): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;

c) *sportello*: locale gestito dal Gestore del servizio e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione di alcuni strumenti necessari al conferimento dei rifiuti;

d) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;

e) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine, oppure vetro-plastica-lattine), che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

f) *rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo (RUR)*:

rifiuto urbano non pericoloso, residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile riciclare materia;

- g) *frazioni differenziate o recuperabili*: frazioni di rifiuto recuperabile oggetto di raccolta differenziata (verde, umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);
- h) *frazione umida o umido*: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- i) *verde*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- j) *tariffa variabile normalizzata*: calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999);
- k) *tariffa variabile puntuale*: si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente regolamento;
- l) *utenze*: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ,comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;
- m) *utenze domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad uso di civile abitazione o a queste pertinenziali;
- n) *utenze non domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- o) *utente*: chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- p) *utenze singole*: utenze che dispongono, per la frazione

<p>di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;</p> <p>q) <i>utenza aggregata</i>: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.</p>	
<p><b>Art. 17 Tariffa giornaliera</b></p> <p>1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.</p> <p>2. La tariffa per il RUR è determinata specificatamente nella delibera tariffaria e applicata come precisato all'art. 29, mentre la tariffa nella quota fissa e nella variabile normalizzata si applica rapportando a giorno la tariffa annuale, definita ai sensi del DPR 158/99, relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 100 %.</p> <p>3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.</p>	<p><b>Art. 17 Tariffa giornaliera</b></p> <p>1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.</p> <p>2. La tariffa per il RUR è determinata specificatamente nella delibera tariffaria e applicata come precisato all'art. 29, mentre la tariffa nella quota fissa e nella variabile normalizzata si applica rapportando a giorno la tariffa annuale, definita ai sensi del DPR 158/99, relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 100 %.</p> <p>3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.</p> <p>4. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.</p>
<p><b>Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti</b></p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a. <i>locali</i>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non</p>	<p><b>Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti</b></p> <p>2. <b>ABROGATO</b></p>

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b. *aree scoperte*, tutte le superfici comunque utilizzabili a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei;
- c. *utenze domestiche*, le civili abitazioni;
- d. *utenze non domestiche*, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- i) le aree di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o

**Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- i) ~~le aree di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla~~

<p>destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</p>	<p><del>commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.</del></p>
<p><b>Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</b></p> <p>1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le superfici adibite all'allevamento di animali;</li> <li>b) le superfici ove si producono prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati) tra cui le superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili a tariffa i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. Sono assoggettate a tariffa le superfici delle <b>aziende agricole e vinicole (insediamenti agricoli)</b> che producono anche rifiuti assimilati agli urbani (nella superficie imponibile dell'azienda vinicola non si computano i terreni agricoli). All'attività agricola è equiparata l'attività florovivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della tariffa non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo;</li> </ol>	<p><b>Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.</p> <p>2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Superfici adibite all'allevamento di animali.</li> <li>b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici</li> </ol>

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private (secondo quanto previsto dal DPR 254/2003), come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali (non assimilabili o non assimilati) ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove tali rifiuti si formano (escluse dalla tariffa), la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Carrozzerie	25 %
Autofficine	20 %
Autofficine di elettrauto	10 %
Cantieri navali	20 %
Ambulatori dentistici ed odontotecnici	40 %
Distributore di carburante	5 %
Fabbri	15 %
Falegnamerie	15 %
Galvanotecnici	20 %
Gommisti	10 %
Lavanderie	8 %
Marmisti	50 %
Officine in genere	25 %

destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d) Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore

Ospedali e case di cura	50 %
Tintorie	20 %
Tipografie	20 %
Vernicerie	30 %
Vetriere	25 %

Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate (ai sensi dell'Art. 27) in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, bar o mense.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER;
- b) comunicare al gestore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione (formulari in quarta copia e copia del contratto con l'impianto di destinazione o intermediario) attestante l'avvenuto trattamento presso imprese a ciò abilitate.

5. La comunicazione di cui alla lett. b) del precedente comma se prodotta per ottenere esclusioni di superficie in funzione di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ha valenza per l'anno cui i formulari si riferiscono, invece se presentata anche negli anni precedenti ha lo scopo di confermare/mantenere l'esclusione già applicata, per l'anno di riferimento (in cui sono stati prodotti i rifiuti). Qualora la citata comunicazione non venga presentata ogni anno non

sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Carrozzerie	25 %
Autofficine	20 %
Autofficine di elettrauto	10 %
Cantieri navali	20 %
Ambulatori dentistici ed odontotecnici	40 %
Distributore di carburante	5 %
Fabbri	15 %
Falegnamerie	15 %
Galvanotecnici	20 %
Gommisti	10 %
Lavanderie	8 %

consentirà di godere di alcuna esclusione/riduzione per l'anno precedente e si procederà all'addebito della tariffa sull'intera superficie dell'utenza con la prima emissione utile.

Marmisti	50 %
Officine in genere	25 %
Ospedali e case di cura	50 %
Tintorie	20 %
Tipografie	20 %
Vernicerie	30 %
Vetriere	25 %

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, **corredata da planimetria**, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. **In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.**
6. **L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall' art. 40 del presente regolamento.**

**Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare**

3. (cd. **“case a disposizione”**) Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in diverso

**Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare**

3. (cd. **“case a disposizione”**) Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in

<p>comune, o all'estero (iscritti AIRE), o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all' Art. 22 , si determina il nucleo in n. <b>1</b> componenti.</p>	<p>diverso comune, o all'estero (iscritti AIRE), o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all' Art. 22 , si determina il nucleo in n. <b>1</b> componenti.</p>
<p><b>Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera</b></p> <p>1. La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera si determina come previsto all'art. 17, senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16,</p> <p>a. per la quota fissa e per la quota variabile ( frazioni diverse dal RUR) con metodo normalizzato, rapportando a giorno la tariffa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 100%;</p> <p>b. per la quota variabile afferente il RUR addebitando il numero di svuotamenti per contenitori da 120 litri.</p> <p>2. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Salve le manifestazioni i cui costi vengono dal Comune inseriti nel PEF, per le iniziative per cui il Comune, tramite apposito provvedimento amministrativo, dichiara altresì di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la stessa è addebitata al Comune</p>	<p><b>Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera</b></p> <p>1. La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera si determina come previsto all'art. 17, senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16:</p> <p>a. per la quota fissa e per la quota variabile (frazioni diverse dal RUR) con metodo normalizzato, rapportando a giorno la tariffa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 100%;</p> <p>b. per la quota variabile afferente il RUR addebitando il numero di svuotamenti per contenitori da 120 litri.</p> <p>2. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Salve le manifestazioni i cui costi vengono dal Comune inseriti nel PEF, per le iniziative per cui il Comune, tramite apposito provvedimento amministrativo, dichiara altresì di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la stessa è addebitata al Comune</p>

(vedi comma 5).

Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il Comune/gestore, prima dell'occupazione, al fine di procedere come previsto al comma 5.

3. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:

- a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub. a);
- c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
- d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.

4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 30 e segg. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

5. In particolare

- a. **per manifestazioni e spettacoli**, cioè nelle fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. e) qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il

(vedi comma 5).

Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il Comune/gestore, prima dell'occupazione, al fine di procedere come previsto al comma 5.

3. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:

- a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub. a);
- c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
- d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.

4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 30 e segg. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

5. In particolare **per manifestazioni e spettacoli**, cioè nelle fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. e) qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è

servizio di raccolta dei rifiuti e l'addebito del costo del servizio può essere effettuato anche, alternativamente:

- sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera è comunque dovuta, andando a copertura dei costi afferenti il trattamento dei rifiuti prodotti;
- previo apposito provvedimento amministrativo del Comune attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) assegnati al Comune.

variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti e l'addebito del costo del servizio può essere effettuato anche, alternativamente:

- sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera è comunque dovuta, andando a copertura dei costi afferenti il trattamento dei rifiuti prodotti;
- previo apposito provvedimento amministrativo del Comune attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) assegnati al Comune.

### **Art. 30 Riduzioni**

#### **per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata:

- a. abitazioni di residenza nel Comune (quindi non "case e disposizione" di cui all'art. 26) con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 10% nella quota fissa;
- b. abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, in tal caso vi è esenzione totale della quota variabile;
- c. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o

### **Art. 30 Riduzioni**

#### **per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata:

- a. abitazioni di residenza nel Comune (quindi non "case e disposizione" di cui all'art. 26) con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 10% nella quota fissa;
- b. abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, in tal caso vi è esenzione totale della quota variabile;

abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 in seguito specificate: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 9 bis del D.L. 47/2014, la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, è ridotta di (2/3) due terzi alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il possesso in Italia deve essere a titolo di proprietà o di usufrutto. In tali ipotesi non si applica alcuna altra riduzione di cui al presente articolo.

**per le utenze non domestiche non stabilmente attive (cd. stagionalità)**

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo

c. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 in seguito specificate: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

3. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile.

**per le utenze non domestiche non stabilmente attive (cd. stagionalità)**

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile

(massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.

5. Tale riduzione si applica anche alle attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa.

In particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo.

6. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data

al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.

5. Tale riduzione si applica anche alle attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa.

In particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo.

6. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La

di presentazione della relativa comunicazione.

**per avvio a riciclo di rifiuti assimilati agli urbani**

7. La tariffa variabile normalizzata delle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato a recupero con soggetto diverso dal gestore, mediante specifica "attestazione di avvenuto riciclo" rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che gestisce l'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo (indicante anche le quantità totali e i codici CER di rifiuti trattati) e presentando copia dei formulari di accompagnamento dei rifiuti avviati a riciclo. La riduzione può raggiungere anche il 100% della quota variabile normalizzata. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati (con idonea documentazione comprovante) presentati dall'utente, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, indicanti i Codici CER e la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato al riciclo (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) nell'anno precedente. Per l'avvio a riciclo di rifiuti effettuato nel 2018 la riduzione si applica se entro il 31 maggio 2019 viene prodotta la citata documentazione comprovante l'avvio a riciclo. La riduzione è calcolata proporzionalmente, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici imponibili dell'anno di riferimento, i coefficienti di produzione rifiuti (kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa (dedotta la quantità di RUR conferita al servizio pubblico nell'anno di riferimento e puntualmente misurata). La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione nelle fatture emesse successivamente alla presentazione della richiesta.

8. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

**per avvio a riciclo di rifiuti assimilati agli urbani**

~~7. La tariffa variabile normalizzata delle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato a recupero con soggetto diverso dal gestore, mediante specifica "attestazione di avvenuto riciclo" rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che gestisce l'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo (indicante anche le quantità totali e i codici CER di rifiuti trattati) e presentando copia dei formulari di accompagnamento dei rifiuti avviati a riciclo. La riduzione può raggiungere anche il 100% della quota variabile normalizzata. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati (con idonea documentazione comprovante) presentati dall'utente, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, indicanti i Codici CER e la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato al riciclo (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) nell'anno precedente. Per l'avvio a riciclo di rifiuti effettuato nel 2018 la riduzione si applica se entro il 31 maggio 2019 viene prodotta la citata documentazione comprovante l'avvio a riciclo. La riduzione è calcolata proporzionalmente, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici imponibili dell'anno di riferimento, i coefficienti di produzione rifiuti (kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa (dedotta la quantità di RUR conferita al servizio pubblico nell'anno di riferimento e puntualmente misurata). La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione nelle fatture emesse successivamente alla presentazione della richiesta.~~

7. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

#### **Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico**

8. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.

9. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.

10. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 30 ter del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

11. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti

riconducibile al servizio pubblico.

12. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

13. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

14. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.

15. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

#### **Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani**

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente **comma 2** comporta la perdita del diritto alla riduzione.

**Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti**

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.
4. Il Gestore, su specifica richiesta motivata dell'utente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti (per ogni fattura) nel rispetto dei seguenti criteri, salvo casi particolari e sociali, e il pagamento delle fatture emesse successivamente alla rateizzazione per il debito tariffario ordinario maturato:

Uguali o superiori ad €	Inferiori ad €	Numero Max rate mensili
300	1.200	6
1.200	5.000	12
5.000	30.000	30
30.000		Rate da concordare con il gestore previo rilascio di garanzie fideiussorie (fino a € 50.000) o reali (oltre € 50.000)

5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15

**Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti**

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
  - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);
  - b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- c) Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
  - d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste

giorni in unica soluzione del debito residuo.

- dalla lettera b).
- e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
  - f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
  - g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  - h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
  3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
  4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari

	<p>condizioni che me giustificino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</li><li>6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".</li><li>7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.</li><li>8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.</li></ol>
<p><b>Art. 1 Oggetto del Regolamento</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di SANTA MARIA DI SALA dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti</li></ol>	

**assimilati**, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

#### **Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani **e-assimilati** (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
  - a) raccolta dei rifiuti urbani **e-assimilati** prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
  - b) spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali;
  - c) trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
  - d) trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nell'art. 2, dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani **ed-assimilati**", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

#### **Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti**

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani **e-assimilati** ed esistenti sul territorio comunale.
5. Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente.  
Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'Art. 33:
  - a. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani **e-assimilati**
  - b. il mancato ritiro (salvo quanto previsto agli Art. 26 e 31)

↳ da parte dell'utente domestico e non domestico di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;

c. l'interruzione temporanea del servizio.

#### **Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi da tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. L'Utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui al titolo V, l'indicazione della superficie calpestabile (come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga, ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta) allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.